

N° 70 del 15/12/2004

OGGETTO: Gestione dell'imposta comunale sugli immobili. Passaggio a riscossione diretta. Determinazioni. Modifiche al regolamento.

L'anno duemilaquattro, addì 15 del mese di dicembre, alle ore 16, nella sala riunioni di Palazzo Matteucci, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Cesare Bartaloni - Sindaco, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

DEI Pier Luigi	TICCIATI Brunello
BALDINI Roberto	NUTI Claudio
CINOTTI Andrea	ROSSI Pier Francesco
RIBECHINI Alberto	RICOTTI Ugo
SPELTRA Maria Antonietta	BURGALASSI Renzo
DI NATALE Daniele	CASALINI Massimiliano
SANTI Giacomo	MARIANI Giorgio
TONCELLI Laura	BIONDI Enrico
GINESI Piero	TROMBI Domenico
TOZZI Mara	BIGAZZI Catia

risultano assenti soltanto i signori: Mariani.

E' presente anche l'Assessore esterno Prof. Alessandro Togoli.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Stefano Bertocchi, si passa alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n 20 del 18/03/1999 e successive modificazioni con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che in data 31/12/2004 giungerà a scadenza la convenzione con la società GET S.p.A. per la riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n°446, il quale attribuisce ai comuni una potestà regolamentare sulle proprie entrate, anche tributarie, con la sola eccezione dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato l'art. 36 della Legge n. 388/2000 che prevede per i Comuni la possibilità di procedere alla riscossione diretta dei propri tributi, utilizzando modalità che permettano una più rapida acquisizione delle somme riscosse e dei relativi dati informativi, nonché una più ampia diffusione dei canali di pagamento;

Esaminata la relazione allegata sub "A" predisposta dal responsabile dei Servizi Finanziari e Tributarie nella quale sono evidenziate le condizioni in base alle quali è stato fino ad oggi svolto il servizio da parte del concessionario nonché i possibili miglioramenti del servizio in termini sia di riduzione di costi che di minori adempimenti per i contribuenti che deriverebbero da un passaggio a riscossione diretta;

Ritenuto opportuno, alla luce delle norme succitate e nel rispetto dei principi in esse contenuti, modificare il regolamento di cui sopra, secondo le modalità specificate nel successivo dispositivo;

Preso atto che dal 1° gennaio 2005 il regolamento ICI in vigore nel Comune di Volterra coinciderà con quello allegato sub "B" a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e la successiva circolare interpretativa n. 241/E del 29/12/2000 in materia di invio al Ministero delle Finanze dei regolamenti comunali in materia tributaria;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli n°18, contrari n°2 (Biondi e Trombi) espressi nei modi di Legge da n° 20 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di accogliere e fare propria la proposta del Responsabile dei Servizi Finanziari per quanto concerne la gestione diretta dell'attività di riscossione dell'ICI a partire dall'anno 2005;
2. Di apportare al regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti modifiche:

1.a) All'articolo 4, il cui titolo viene modificato in "Riscossione e versamento del tributo", viene aggiunto il seguente comma:

1. "A partire dall'anno 2005, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento dell'ICI, sia in autoliquidazione che a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'ufficio Tributi, dovrà avvenire su un conto corrente postale intestato al Comune di Volterra oppure direttamente presso la tesoreria comunale o tramite il sistema bancario eventualmente convenzionato.";

1.b) All'articolo 5, viene aggiunto il seguente comma:

7. "E' fatto obbligo al contribuente di comunicare, nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 7, ogni variazione inerente la propria abitazione principale, qualora tale modifica non coincida con quanto dichiarato all'anagrafe comunale."

1.c) All'articolo 6, il cui titolo viene modificato in "Aree edificabili e fabbricati parzialmente costruiti", viene aggiunto il seguente comma:

1. "Fermo restando che il valore delle aree edificabili coincide con quello venale in comune commercio, secondo quanto stabilito nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92, non sarà attivata procedura di accertamento a carico di quei contribuenti che abbiano effettuato il versamento ICI, relativamente a tali beni, utilizzando una base imponibile non inferiore a quanto stabilito, di anno in anno, in un'apposita deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il 30 giugno".

1.d) L'articolo 7 viene sostituito dal seguente:

E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10 co. 4 del D.Lgs. 504/92.

2. Conseguentemente sono eliminate:

a) le operazioni di liquidazione e accertamento di cui all'art. 11 co. 1 e 2 del D.Lgs. 504/92;

b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione di cui all'art. 14 co. 1 e 2 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97;

3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 241/90 nonché dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 112/2000 "Statuto del Contribuente", il Comune provvede ad acquisire periodicamente dalla competente Agenzia del Territorio le variazioni catastali inerenti la soggettività passiva degli immobili ed ogni altro elemento incidente nel calcolo

del tributo. E' introdotto l'obbligo per il contribuente di comunicare, nei tempi e nei modi previsti dal successivo comma 4, ogni variazione incidente sulla determinazione del tributo, non direttamente desumibile dalle risultanze catastali o da quanto dichiarato all'anagrafe comunale.

4.La comunicazione di cui al precedente comma, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dal Comune e deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno solare nel quale si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima.

5.Nel caso in cui i dati direttamente rilevabili dagli archivi anagrafico e catastale presentassero lacune o imprecisioni o comunque emergesse una differenza tra il tributo dovuto sulla base di essi e quello effettivamente versato, il comune potrà inviare al contribuente un questionario allo scopo di accertare le cause di tale scostamento; al contribuente che non provvedesse a dare risposta al suddetto questionario entro 60 giorni dal ricevimento, si applicheranno le sanzioni di cui al successivo comma 7.

6.Per la mancata, tardiva o errata comunicazione di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa da €103,00 a €516,00 per ciascuna unità immobiliare

7.In caso di mancata restituzione o di mancata o incompleta compilazione dei questionari di cui al precedente comma 5 si applica una sanzione pari a €103,00.

1.e)All'articolo 8, viene aggiunto il seguente comma:

4. In caso di omesso o parziale pagamento degli atti di liquidazione e accertamento di cui al comma 1, il Comune provvederà, nel rispetto dei termini di prescrizione, all'attivazione della procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639: ogni spesa relativa alla procedura instaurata verrà posta a carico del contribuente insolvente.

1.f)All'articolo 9, viene soppresso il comma 5;

1.g)L'articolo 7 viene sostituito dal seguente:

1. Il presente regolamento, con le modifiche apportate dalla delibera Consiglio Comunale n..... del, entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

1.h)L'articolo 11 viene soppresso.

3. Di trasmettere alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze copia del presente atto entro 30 giorni dalla avvenuta esecutività;